

Riscossione. Chiarimenti di Equitalia alle società partecipate dopo le modifiche della manovra d'estate

Imposte a rate, percorso facile

Niente garanzie anche per istanze presentate prima del 25 giugno

Sergio Trovato

I contribuenti non dovranno più fornire garanzie agli agenti della riscossione per ottenere la dilazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro, anche se le istanze per la concessione del beneficio sono state presentate prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 112/08. Per le fidejussioni già presentate pri-

RIVISTI I CRITERI

Per società di capitali e cooperative deve essere comunque valutato l'indice di liquidità

ma del varo di questo provvedimento, nel caso in cui il debitore sia inadempiente, gli agenti possono procedere alla riscossione coattiva nei confronti del garante.

Sono alcune precisazioni che Equitalia ha diramato alle società partecipate, con la direttiva n. 25 del 1° luglio 2008, per chiarire le modifiche normative che sono state introdotte con la manovra d'estate (ossia il decreto legge n. 122 del 25

giugno 2008, entrato in vigore il 25 giugno).

Rateazione, addio garanzia

È stata infatti abolita la garanzia fideiussoria per la rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a 50mila euro. Per le dilazioni già concesse, l'articolo 83 del decreto prevede che continuino ad applicarsi le garanzie che sono state prestate dagli interessati. La norma ha modificato l'articolo 19 del Dpr 602/1973.

Anche dopo l'intervento normativo, l'agente è sempre tenuto a valutare le eventuali difficoltà economiche del debitore ma, per somme superiori a 50mila euro, non può più imporre la presentazione di idonea garanzia.

Tuttavia, il mancato pagamento della prima rata o di due rate successive comporta la decadenza dal beneficio, con conseguente riscossione in unica soluzione dell'intero importo dovuto. Il debito residuo, *ex lege*, non può più essere rateizzato.

Scadenze con nuove regole

Tra l'altro sono cambiate anche le regole per la scadenza delle rate. Queste, infatti, non

scadono più l'ultimo giorno del mese, ma nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di rateazione. Quindi la data sarà stabilita, di volta in volta, dall'agente della riscossione nell'atto con cui verrà riconosciuto il beneficio.

Al riguardo, la direttiva suggerisce agli agenti di fissare nel provvedimento di dilazione la data di scadenza della prima rata. Questa indicazione consente al debitore di disporre di almeno otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento.

Le modalità di dilazione

Vengono richiamate anche le precisazioni già fornite con la direttiva del 13 maggio scorso sulle modalità di dilazione per persone fisiche, ditte individuali e società.

Nella precedente direttiva è disposto che per persone fisiche e ditte occorre fare riferimento all'indicatore della situazione economica (Isee), al nucleo del debitore e all'entità della somma dovuta.

È necessario anche esaminare il regime fiscale adottato dal contribuente (contabilità semplificata, contribuenti minimi, eccetera). Per questi sog-

getti deve essere esaminata la concreta situazione dell'impresa di cui sono titolari e se possa risentire «di improvvise e oggettive crisi del mercato di riferimento». Sono inoltre tenuti a presentare la certificazione Isee per il loro nucleo familiare.

L'indice di liquidità

Per società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici, invece, va valutato l'indice di liquidità. Si tratta dell'indice impiegato dagli analisti di bilancio per capire la maggiore o minore liquidità dell'impresa per far fronte ai propri impegni finanziari.

Se l'applicazione di questi criteri non consente di concedere la dilazione, l'impresa potrà beneficiarne solo se dimostrerà che si siano verificati «eventi straordinari». Società e cooperative dovranno allegare alla domanda, come indicato nella direttiva, una serie di documenti: misura camerale aggiornata, copia dell'ultimo bilancio e relazione relativa allo stato patrimoniale economico della società.

Periodi infrannuali

In quest'ultima direttiva viene

suggerito il comportamento da tenere nel caso in cui la relazione sullo stato patrimoniale delle società e delle ditte individuali in contabilità ordinaria si riferisca a un periodo infrannuale, a seconda però che sia stata acquisita prima o dopo la data del 1° luglio.

Secondo la nuova direttiva, inoltre, la rappresentazione su scala annuale del valore della produzione deve essere effettuata in maniera differente per le relazioni presentate da società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici o da società di persone e ditte individuali in contabilità ordinaria. Del resto, per questi soggetti sono previsti adempimenti documentali diversi.

I nuovi modelli

Alla direttiva sono inoltre allegati nuovi modelli per le istanze di rateazione.

Per società di persone e ditte in contabilità ordinaria non c'è più l'obbligo di presentare il modello Unico, in quanto viene ritenuto un adempimento inutile.

Infine, i Consorzi sono tenuti ad allegare all'istanza di dilazione i documenti già richiesti alle società per azioni.